



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.2.2024
C(2024) 1328 final

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (COM(2023) 424 final).

Garantire che le vittime possano esercitare i loro diritti indipendentemente dal luogo dell'UE e dalle circostanze in cui si è verificato il reato è una priorità per la Commissione.

La direttiva 2012/29/UE (direttiva sui diritti delle vittime) è il principale strumento dell'UE che stabilisce i diritti di tutte le vittime di tutti i reati. Ai sensi della direttiva, le vittime hanno il diritto di accesso alle informazioni, il diritto all'assistenza e alla protezione in base alle loro esigenze individuali, una serie di diritti procedurali e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato. Come risulta dalla valutazione della direttiva sui diritti delle vittime pubblicata nel 2022, vi sono diverse criticità che riguardano ciascuno dei principali diritti delle vittime in virtù della direttiva. Per ovviare ai problemi documentati nella valutazione e nelle consultazioni, nel luglio 2023 la Commissione ha proposto una revisione puntuale e proporzionata dello strumento.

Mediante la revisione della direttiva la Commissione intende garantire che: 1) le vittime dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per esercitare i propri diritti, grazie all'obbligo di istituire linee telefoniche di assistenza alle vittime, 2) le esigenze di protezione delle vittime siano soddisfatte di conseguenza, attraverso una più approfondita valutazione individuale, 3) le vittime, particolarmente quelle più vulnerabili, ricevano un sostegno più efficace, 4) le vittime possano partecipare più efficacemente ai procedimenti penali, grazie al sostegno ricevuto in tribunale e al diritto di avvalersi di mezzi di impugnazione, e 5) le vittime abbiano un accesso più adeguato al risarcimento da parte dell'autore del reato.

La Commissione accoglie con favore il sostegno complessivo del Senato della Repubblica agli obiettivi della proposta di revisione della direttiva sui diritti delle vittime. La Commissione prende atto dell'osservazione del Senato della Repubblica secondo cui la proposta di revisione potrebbe tenere maggiormente conto del principio di

*Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama 1
00186 ROMA*

proporzionalità. In particolare, il Senato della Repubblica esprime preoccupazione per le modifiche proposte in merito al diritto delle vittime di impugnare le decisioni adottate nel corso dei procedimenti giudiziari, alla disposizione volta a migliorare l'accesso delle vittime al risarcimento da parte dell'autore del reato e alla raccolta di dati statistici.

La Commissione è lieta di poter chiarire alcuni punti della proposta e confida di poter rispondere ai rilievi del Senato della Repubblica.

Per quanto concerne la preoccupazione espressa dal Senato della Repubblica circa il principio di proporzionalità, la Commissione desidera ricordare che le modifiche proposte sono state precedute da un'approfondita valutazione d'impatto delle possibili soluzioni ai problemi documentati nella valutazione della direttiva sui diritti delle vittime. Le modifiche proposte dalla Commissione sono state valutate come quelle che danno i migliori risultati in termini di efficacia e proporzionalità. È stata prestata particolare attenzione a garantire che le modifiche proposte non vadano al di là di quanto necessario per garantire l'efficacia dei diritti delle vittime ai sensi della direttiva sui diritti delle vittime. Inoltre, nei dieci anni trascorsi dall'adozione della direttiva sui diritti delle vittime, le norme sui diritti delle vittime sono cambiate, in particolare nel contesto degli sviluppi nella giustizia, nella società e nella tecnologia. Occorre quindi stabilire norme minime di più ampia portata in materia di diritti delle vittime per garantire l'efficacia della direttiva sui diritti delle vittime e mantenere la fiducia reciproca tra le autorità nazionali nella parità di accesso ai diritti delle vittime, indipendentemente dal luogo dell'UE in cui si è verificato il reato.

Per quanto riguarda le preoccupazioni relative al diritto delle vittime di impugnare le decisioni adottate nel corso del procedimento giudiziario, a prescindere dalla loro partecipazione al processo, la Commissione desidera sottolineare che la modifica proposta non riguarda lo status delle vittime nei procedimenti penali, che è lasciato alla discrezione degli Stati membri. La proposta della Commissione chiede infatti agli Stati membri di far sì che tutte le vittime, indipendentemente dal loro status nel procedimento penale, possano beneficiare del diritto di impugnare una decisione adottata nel corso di un procedimento giudiziario. Questo aspetto è stato tuttavia attentamente valutato e limitato ai diritti indispensabili per garantire un corretto svolgimento del procedimento giudiziario, che comprendono il diritto all'interpretazione e alla traduzione e il diritto alle misure speciali di protezione previste sulla base di una valutazione individuale delle esigenze delle vittime. Inoltre, le norme procedurali in base alle quali le vittime possono chiedere di impugnare le decisioni adottate nell'ambito di un procedimento giudiziario dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale. L'obiettivo della modifica proposta è migliorare l'esperienza delle vittime e la loro fiducia nel sistema giudiziario penale. Ciò permetterà di aumentare l'efficacia giudiziaria.

Per quanto riguarda i rilievi relativi alla disposizione in materia di risarcimento, il diritto di tutte le vittime di ottenere una decisione sul risarcimento dall'autore del reato nel corso del procedimento penale è essenziale per facilitare l'accesso delle vittime al risarcimento da parte dell'autore del reato ed evitare loro l'avvio di altri procedimenti separati, lunghi e complessi, in sede civile. Inoltre, evitare il moltiplicarsi di procedimenti civili va a vantaggio dello Stato. Ciò premesso, la Commissione desidera ricordare che la proposta

prevede il diritto delle vittime di ottenere un risarcimento nell'ambito del procedimento penale, ma non un obbligo. Qualora ritengano più efficace ottenere un risarcimento nell'ambito di un procedimento civile, le vittime possono decidere di non esercitare il proprio diritto nell'ambito del procedimento penale.

Per quanto riguarda la proposta di versamento anticipato del risarcimento alla vittima da parte dello Stato, la Commissione desidera sottolineare la possibilità per lo Stato di rivalersi sull'autore del reato. Il pagamento del risarcimento alla vittima spetterà in primo luogo all'autore del reato. Lo Stato facilita tale pagamento quale intermediario tra la vittima e l'autore del reato. La disposizione proposta protegge le vittime dalla vittimizzazione secondaria e garantisce che lo Stato possa recuperare il risarcimento dall'autore del reato.

Per quanto riguarda le osservazioni sulle implicazioni economiche della proposta della Commissione, in particolare per quanto riguarda la fornitura di dati e statistiche, la Commissione desidera sottolineare che la disponibilità di dati è fondamentale per valutare l'applicazione della direttiva sui diritti delle vittime e garantirne l'efficacia. Dalla valutazione della direttiva sui diritti delle vittime è emerso che i dati raccolti dagli Stati membri non sono completi e spesso non sono comparabili. Pertanto, con la revisione della direttiva sui diritti delle vittime la Commissione propone di sostenere gli Stati membri nella raccolta dei dati statistici, anche attraverso l'elaborazione di norme comuni e formati di disaggregazione e comunicazione. Inoltre, l'Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe continuare ad aiutare la Commissione e gli Stati membri a raccogliere, produrre e diffondere statistiche sulle vittime di reato, e a riferire su come esse abbiano accesso ai diritti di cui alla presente direttiva. Al fine di ridurre gli oneri a carico degli Stati membri, la raccolta dei dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat) dovrà avvenire ogni tre anni

Il parere del Senato della Repubblica è stato trasmesso ai rappresentanti della Commissione nei negoziati in corso dei colegislatori, vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio, e alimenterà tali discussioni.

Confidando di aver così chiarito i punti sollevati dal Senato della Repubblica, la Commissione attende con interesse di proseguire il dialogo politico in futuro.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Maroš Šefčovič

Vicepresidente esecutivo

Didier Reynders

Membro della Commissione

